Cassazione civile sez. III, 31/01/2018, n. 2334

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 6 dicembre 1989 F.L. conveniva davanti al Tribunale di Bari il MIUR, lâ??Istituto Statale dâ??Arte di (OMISSIS) e A.A. per attenerne il risarcimento del danni a lei derivati da una caduta in cui era intercorsa il 24 febbraio 1988 per accalcamento e spinte da parte dei compagni di scuola mentre stava uscendo dalla palestra del suddetto Istituto che frequentava, fatto avvenuto dopo la lezione di Educazione Fisica tenuta dalla professoressa A.; si costituivano resistendo il MIUR e lâ?? A..

Con sentenza del 21 agosto 2010 il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti del MIUR che condannava quindi al risarcimento del danno nella misura di Euro 7763,16 -, respingendola nei confronti degli altri due convenuti.

Avendo proposto appello principale la F. e appello incidentale il MIUR, la Corte dâ??appello di Bari, con sentenza del 6 maggio 2013, accoglieva lâ??appello incidentale â?? assorbendo così quello principale -, negando che lâ??appellante fosse responsabile ex articolo 2048, secondo comma, c.c., e ritenendo che invece la responsabilità gravasse sulla F. e sui suoi compagni di classe, tutti i maggiorenni, sul presupposto che lâ??art. 2048 c.c., comma 2, riguardi soltanto i fatti illeciti commessi da minorenni.

2. Ha presentato ricorso contro il MIUR â?? che non si difende â?? la F. sulla base di quattro motivi.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dellâ??art. 2048 c.c., comma 2, in relazione al fatto concreto, nonchÃ" mancata applicazione del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 39 e ss., e L. n. 312 del 1980, art. 61, in combinato disposto con lâ??art. 2048 c.c., comma 2.

Osserva la ricorrente che lâ??evento avvenne durante lâ??orario scolastico, e per due fattori attribuibili alla condotta omissiva della professoressa A.: lâ??essere stati lasciati dei tappetini sul pavimento della palestra â?? in uno di questi sarebbe poi inciampata la ricorrente â?? e la condotta di accalcamento e spinte nellâ??uscire propria degli alunni. Lâ??insegnante quindi non avrebbe adottato gli indispensabili provvedimenti organizzativi.

Osserva altresì la ricorrente che allâ??art. 2048 c.c., comma 2, a differenza del suo comma 1, non menziona â??minoriâ??, per cui disciplina una responsabilità che concerne anche la condotta di alunni maggiorenni; dâ??altronde, autori del fatto illecito sarebbero stati i compagni della ricorrente che lâ??avevano spinta, e nella quinta superiore non tutti gli alunni sono già maggiorenni, per cui gli autori del fatto illecito non potevano essere ritenuti tutti maggiorenni

soltanto perchÃ" lo erano già la ricorrente e i testimoni. Sussisterebbe pertanto la responsabilità per *culpa in vigilando* dellâ??insegnante ex art. 2048 c.c., comma 2, che dovrebbe ricadere sul Ministero.

Inoltre il giudice dâ??appello argomenta sulla differenza tra lâ??art. 2047, e lâ??art. 2048 c.c., laddove nel caso in esame il danno non fu causato dalla ricorrente a se stessa.

Ancora, rileva la ricorrente che il giudice dâ??appello non avrebbe tenuto in conto che, quale insegnante, la professoressa A. avrebbe dovuto rispettare, indipendentemente dallâ??età degli alunni, il R.D. n. 1924 del 1965, art. 39, comma 2, (per cui i professori devono assistere allâ??ingresso e allâ??uscita degli alunni) e L. n. 312 del 1980, art. 61, (per cui il Ministero si surroga ai docenti per la responsabilità civile relativa ai danni arrecati in connessione ai comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola): norme, queste, che dovrebbero porsi in combinato disposto con lâ??art. 2048 c.c., comma 2. E la giurisprudenza richiamata dalla corte territoriale (Cass. 7387/2001) sarebbe isolata e superata, essendo stato invece successivamente ribadito che il Ministero dellâ??istruzione Ã" responsabile anche per i danni cagionati da un maggiorenne durante lâ??orario scolastico.

- 2.2 Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della sentenza per violazione dellâ??art. 112 c.p.c., per omessa decisione del giudice dâ??appello in ordine allâ??omessa motivazione della sentenza di primo grado relativa alle ragioni di adesione alla c.t.u. e allâ??omessa considerazione delle risultanze della consulenza tecnica di parte, non raffrontata con quella dâ??ufficio.
- 2.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa decisione del giudice dâ??appello sullâ??errata quantificazione del danno morale.
- 2.4 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa decisione del giudice dâ??appello sulla domanda riguardante il mancato riconoscimento degli interessi compensativi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 3. Il ricorso Ã" parzialmente fondato.
- 3.1 Per meglio comprendere il contenuto del primo ricorso, Ã" il caso di prendere le mosse da una completa illustrazione del contenuto della decisione del giudice dâ??appello nella sua parte centrale e dirimente, ovvero quella relativa allâ??applicabilità â?? negata â?? dellâ??art. 2048 c.c., comma 2.

Afferma il giudice dâ??appello che questâ??ultima norma â??si riferisce unicamente ai danni provocati dal minore sottoposto alla vigilanza dellâ??insegnante e non a quelli procurati dallâ??allievo maggiorenneâ??, non apparendo â??dubitabile che la responsabilitĂ dei precettori e degli insegnanti, al pari di quella dei genitori, cessi con il raggiungimento della maggiore etĂ degli allievi, in quanto da tale momento non vi Ă" piĂ¹ ragione che lâ??insegnante eserciti la vigilanza su persone ormai dotate di piena maturitĂ e capacitĂ di discernimentoâ??: pertanto â??la responsabilitĂ dellâ??insegnante e quindi dellâ??istituzione scolasticaâ?• deriverĂ, se ne ricorrono i presupposti, dallâ??art. 2043, o dallâ??art. 2051 c.c..

Secondo la corte territoriale, infatti, lâ??art. 2048, â??postula lâ??esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere a??, in relazione al quale soltanto sono configurabili la â??culpa in educandoâ?• e la â??culpa in vigilandoâ?• rispettivamente previste dal primo e dal comma 2, per cui la responsabilitA dei genitori o tutori viene â??a concorrere con la responsabilit \tilde{A} del minore, mentre entrambe restano escluse nell \hat{a} ? ipotesi di caso fortuito che come tale elimina lâ??ingiustizia del dannoâ??. Dopo alcune ulteriori argomentazioni, di palese irrilevanza, relative allâ??art. 2047 c.c., richiamate S.U. 27 giugno 2002 n. 9346 â?? per cui lâ??art. 2048, comma 2, si applica solo per il danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dellâ??allievo e non per il danno che lâ??allievo abbia procurato a se stesso -, la corte territoriale osserva che tale intervento nomofilattico condivide in sostanza una dottrina che vede nella??art. 2048, una norma di â??propagazioneâ?• della responsabilità ai genitori, ai tutori, ai precettori e maestri dâ??arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi: e pertanto non dovrebbe dubitarsi che lâ??art. 2048 c.c., â??non si applica ai casi in cui il danno sia stato procurato da soggetti maggiori di età â??. Sulla scorta, poi, di Cass. sez. 3, 15 gennaio 1980 n. 369 â?? per cui il contenuto dellà??obbligo di vigilanza Ã" inversamente proporzionale al grado di maturitÃ degli alunni, onde con lâ??avvicinarsi di questi allâ??età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza -, nella quale già si sarebbe riconosciuto che, con lâ??acquisizione del â??pieno discernimentoâ?• coincidente con il raggiungimento della maggiore etÃ, cessa lâ??obbligo di vigilanza ex art. 2048, comma 2, in linea alla cessazione di responsabilit\tilde{A} dei genitori secondo il primo comma per culpa in educando, il giudice dâ??appello invoca in modo più specifico Cass. sez. 3, 30 maggio 2001 n. 7387 (non massimata), che ha effettivamente attribuito allà??articolo 2048, secondo comma, quale presupposto lâ??età minorenne dellâ??allievo, dovendosi presumere che non sia stato riservato â??ai precettori e maestri dâ??arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al primo comma, irrazionalmente dilatando, oltre quel limite temporale, la loro responsabilità â??.

3.2 Questa interpretazione restrittiva dellâ??art. 2048 c.c., comma 2, Ã", come sopra si Ã" visto, lâ??oggetto precipuo di censura nel primo motivo del ricorso.

Lâ??impostazione della corte territoriale, pur sostenuta anche da richiami giurisprudenziali, peraltro abbastanza risalenti, si fonda, a ben guardare, su una sorta di correzione integrativa che la

corte ritiene inevitabilmente logica â?? operata dalla corte sul dettato letterale dellâ??art. 2048 c.c., che nel primo comma prevede la responsabilità dei genitori o del tutore per il danno causato dal fatto illecito â??dei figli minori non emancipatiâ?• o delle persone soggette alla tutela che abitano con loro, mentre nel comma 2, attribuisce responsabilità a â??precettori e coloro che insegnano un mestiere o unâ??arteâ?• per il danno causato dal fatto illecito â??dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanzaâ??.

Tale equiparazione, già a livello letterale, non corrisponde peraltro allâ??evidente contenuto delle due norme affiancate nellâ??art. 2048, commi 1 e 2.

Le due fattispecie racchiuse nei primi due commi dellâ??art. 2048 c.c., non sono, in realtÃ, del tutto sovrapponibili come prospetta la corte territoriale, ovvero non sono configurabili come due species di un unico *genus* di responsabilità che si infrange sul confine della maggiore età dellâ??autore del fatto illecito. Lâ??unico elemento in comune fra le due fattispecie risiede, a ben guardare, nel terzo comma, il quale indica che a entrambe le responsabilità viene posto limite in una prova liberatoria: che, peraltro, pur essendo identico il testo normativo â?? esigente la prova â??di non aver potuto impedire il fattoâ?••, logicamente non può avere un contenuto identico, poichÃ" la fonte della responsabilità A" diversa.

Invero, già la mera lettura dei due commi dimostra la loro ontologica divergenza: il comma 1, disegna quella che tradizionalmente viene qualificata come responsabilità per *culpa in educando* senza peraltro indicare che cosa genitori (e tutori) abbiano fatto, *rectius*, omesso di fare affinchÃ" la responsabilità insorga, tutto essendo incluso implicitamente nella qualità genitoriale da un lato e filiale dallâ??altro; e il secondo comma, invece, indica *expressis verbis* che cosa non Ã" stato fatto, cioÃ" la â??*vigilanza*â??. Notoriamente, anche i genitori sono gravati di un onere di vigilanza dei figli minorenni; ma Ã" evidente che la â??*vigilanza*â?• del comma 2, Ã" di contenuto specifico, in quanto si rapporta alla cognizione culturale e tecnica che viene trasferita dai responsabili ai loro â??*allievi e apprendisti*â??. Già questo Ã" sufficiente per escludere che il raggiungimento della maggiore età di per sÃ" estingua lâ??onere della vigilanza, poichÃ" la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, Ã" teleologica, ovvero necessaria per lâ??attività di insegnamento/addestramento cui si riferisce lâ??art. 2048, comma 2.

Il comma 2, in altre parole, ha un tasso di specificità superiore rispetto al comma 1: lâ??attività dellâ??allievo/apprendista si svolge in un luogo e in un tempo specifici â?? quelli in cui si localizza e si protrae lâ??obbligo di vigilanza -, ed Ã" proprio la presenza dellâ??allievo/apprendista in quel luogo e in quel tempo che costituisce il presupposto del fatto illecito rilevante ai fini dellâ??articolo 2048, comma 2 (v. tra gli arresti più recenti Cass. sez. 3, 29 maggio 2013 n. 13457 e Cass. sez. 3, 15 febbraio 2011 n. 3680; cfr. altresì sulla specifica connessione con il contatto sociale qualificato sotteso allâ??insegnamento Cass. sez. 6 3, 16 febbraio 2015 n. 3081, Cass. sez. 3, 25 febbraio 2016 n. 3695 e Cass. sez. 3, 28 aprile 2017 n.

10516), laddove, nel comma 1, il luogo e il tempo in cui si verifica il fatto illecito Ã" irrilevante, trattandosi di una responsabilità del tutto â??generalistaâ??. E la specificità della fattispecie del comma 2, si riverbera pure nel fatto che lâ??evento dannoso può anche derivare proprio dalla natura dellâ??attività che viene insegnata: Ã" il caso, per esempio, di un evento dannoso compiuto con lâ??attività lavorativa che lâ??apprendista effettua. Peraltro una stretta connessione con lâ??attività di insegnamento sussiste normalmente pure nel caso in cui lâ??insegnamento non ha per oggetto attività materiali: a differenza dellâ??epoca, ormai ben risalente, in cui fu scritto il codice civile, al giorno dâ??oggi lâ??insegnamento viene ricevuto quasi sempre in un ambito collettivo, ovvero non tramite lezioni personali da parte appunto di â?? precettoriâ??, bensì entro istituti scolastici: e allora lâ??insegnamento comporta anche il controllo della condotta sociale degli studenti in tale ambito, così da consentire che lâ??insegnamento sia praticato in modo proficuo e che gli studenti esperimentino in modo positivo la loro socialitÃ, comportandosi in modo corretto e rispettoso delle persone â?? compagni di classe e personale con cui condividono la costante frequentazione dellâ??istituto scolastico come comparto sociale.

3.3 Quanto si Ã" fin qui sinteticamente rilevato Ã" sufficiente, allora, a inficiare il ragionamento fondamentale della corte territoriale, che ha equiparato la responsabilità del comma 1, a quella dellâ??art. 2048, comma 2, â?? erroneamente quindi â?? e pertanto ha â?? parimenti erroneamente â?? espanso lâ??estinzione della responsabilità espressamente prevista dal comma 1, cioÃ" la maggiore etÃ, a investire pure la responsabilitÃ, ben diversa, del secondo.

Tuttavia, $ci\tilde{A}^2$ non $pu\tilde{A}^2$ certo significare, $ictu\ oculi$, che la maggiore $et\tilde{A}$ non abbia alcuna incidenza sulla responsabilit \tilde{A} dell \hat{a} ??art. 2048 c.c., comma 2, pur avendo appunto escluso che automaticamente la faccia venir meno. E al riguardo \tilde{A} " opportuno anzitutto richiamare la folta giurisprudenza che ha gi \tilde{A} fornito questa Suprema Corte. Tale incidenza, infatti, si manifesta $in\ primis$ nella determinazione del contenuto dell \tilde{a} ??obbligo di vigilanza, che appunto la giurisprudenza di legittimit \tilde{A} da tempo commisura alle concrete caratteristiche del soggetto vigilato che consentono di conoscere le sue condotte prevedibili: e tra queste caratteristiche \tilde{A} " inserita l \tilde{a} ??et \tilde{A} .

Scorrendo gli ultimi decenni, Cass. sez. 3, 4 marzo 1977 n. 894 già chiaramente afferma che il maestro delle scuole pubbliche elementari, quale rientrante nella nozione di precettore di cui allâ??art. 2048 c.c., comma 2, in riferimento al comma 3, dellâ??articolo â??in tantoâ?/ si libera dalla presunzione di responsabilitÃ, in quanto provi di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante lâ??esatto, completo adempimento di tale dovereâ?/gli sia stato impossibile impedire il compimento dellâ??atto illecito causativo di danno per la sua repentinità e imprevedibilitÃ, che non ha consentito un tempestivo efficace interventoâ??, non essendo però assoluto il contenuto del dovere di vigilanza, â??bensì relativo allâ??età e al normale grado di maturazione degli alunniâ??; lâ??arresto ne deduce che la vigilanza nella scuola elementare (oggi scuola primaria) deve pertanto â??raggiungere il massimo grado di continuità e

attenzione nella prima classeâ??.

Nello stesso intento di calibrare il contenuto dellâ??obbligo di vigilanza anche rispetto allâ??età della persona vigilata Cass. sez. 3, 15 gennaio 1980 n. 369 ribadisce che il dovere di vigilanza previsto dallâ??art. 2048 c.c., comma 2, â??Ã" da intendere in senso non assoluto ma relativo, in quanto il contenuto di detto obbligo Ã" in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, con la conseguenza che con lâ??avvicinarsi di costoro allâ??età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza â??.

Conformemente, Cass. sez. 3, 10 febbraio 1998 n. 12424 e Cass. sez. 3, 4 febbraio 2005 n. 2272 concordano che il dovere di vigilanza della??insegnante presenta una estensione che a??va commisurata allâ??età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto a??. E a sua volta Cass. sez. 3, 23 luglio 2003 n. 11453 riconosce che la presunzione di responsabilitA ex art. 2048, comma 2, â??non A" assoluta â?? come se si trattasse di ipotesi di responsabilit oggettiva â?? ma configura una responsabilit soggettiva aggravata in ragione dellâ??onereâ?¦ di fornire la prova liberatoria, onere che risulta assolto in relazione allâ??esercizio â?? da accertarsi in concreto â?? di una vigilanza adeguata allâ??etÃ e al normale grado di comportamento a?• degli affidati, che in quel caso erano minorenni. Lâ??onere di vigilanza come inversamente proporzionale allâ??età anagrafica viene più recentemente ribadito pure da Cass. sez. 3, 29 maggio 2013 n. 13457 e Cass. sez. 3, 4 ottobre 2013 n. 22752. Da ultimo, Cass. sez. 1, 9 maggio 2016 n. 9337, quanto al superamento probatorio della presunzione di responsabilitA della??insegnante per il fatto illecito della??allievo, pur nellâ??ambito di unâ??impostazione assai rigorosa, giunge a sfociare nellâ??età dei vigilanti come elemento sostanzialmente dirimente, affermando che lâ??insegnante dovrebbe dimostrare â??di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo lâ??inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate allà??età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto pi \tilde{A}^I efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età â??.

3.4 La considerazione del contenuto concreto dellâ??obbligo di vigilanza si innesta, dâ??altronde, nel correlato concetto di caso fortuito quale elemento che, secondo principi generali, infrange il nesso causale tra la condotta del soggetto che si presume responsabile e lâ??evento dannoso, caso fortuito che discende dalla non prevedibilitÃ, *id est* non prevenibilitÃ, dellâ??evento stesso. Il caso fortuito ordinariamente costituisce, nelle fattispecie di responsabilità indiretta, lâ??elemento che le circoscrive e impedisce che si configuri una responsabilità realmente oggettiva. La prevedibilità /prevenibilità dellâ??evento dannoso sostanzia, a ben guardare, proprio la presunzione di responsabilitÃ; e ad essa viene logicamente connessa la sottospecie

della evitabilitA . Nella fattispecie di responsabilitA ex art. 2048 c.c., comma 2, dunque, lâ??elemento della imprevedibilità /inevitabilità come caratteristica dellâ??evento dannoso Ã" stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. *ex multis* Cass. sez. 3, 28 luglio 1972 n. 2590 â?? che esclude appunto la responsabilitĂ nel caso di fatto dannoso imprevedibile/inevitabile -; Cass. sez. 3, 10 febbraio 1981 n. 826 â?? nel senso della imprevedibilità come contenuto della prova da fornire ai sensi dellâ??ultimo comma dellâ??articolo 2048 -; Cass. sez. 3, 22 gennaio 1990 n. 318; Cass. sez. 1, 2 dicembre 1996 n. 10723 â?? per cui affinchÃ" sussista responsabilità ex art. 2048, comma 2, occorre che il fatto sia prevedibile ovvero prevenibile, e per accertare tale natura del fatto â??il giudice di merito deve far riferimento alla sua ripetitivit $ilde{ ilde{A}}$ o ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta â?•-; Cass. sez. 3, 18 gennaio 2001 n. 5668 â?? per cui accanto alla prova di aver esercitato la vigilanza â??nella misura dovutaâ??, anche tramite regole organizzative/disciplinari, lâ??insegnante deve fornire la â??prova dellâ??imprevedibilitÃ e repentinitÃ, in concreto, dellâ??azione dannosaâ??-; Cass. sez. 3, 18 novembre 2005 n. 24456 che ravvisa nellâ??evento non prevedibile nÃ" prevenibile il caso fortuito che esonera dalla responsabilità -). E dunque, in ultima analisi, Ã" la prevedibilità dellâ??evento dannoso, nel senso più lato del termine (ovvero inclusivo pure di prevenibilità /evitabilitÃ) che individua al negativo il contenuto della??obbligo di vigilanza della??insegnante, id est determina in che cosa deve consistere la vigilanza per evitare lâ??evento dannoso prevedibile: prevedibilità che, a sua volta, viene specificamente concretizzata dallâ??ambito in cui la vigilanza deve essere esercitata, ambito in cui â?? creandosi quindi una connessione logica, per così dire, circolare â?? lâ??elemento realmente dirimente Ã" la necessità di vigilanza dei soggetti vigilati; la quale necessità a sua volta si commisura allâ??esistenza o meno â?? e se sì in quale grado â?? di una carenza di autosufficienza di tali soggetti nella gestione della propria condotta nella??ambito in cui si trovano e nella??attivitA che vi stanno svolgendo (e cosA¬ riemerge la specificitA che distingue, come si Ã" visto, la responsabilità del secondo comma da quella dellâ??art. 2048, comma 1).

3.5 La vigilanza, invero, Ã" un supporto suppletivo di cui devono fruire *in primis* proprio i soggetti vigilati che non abbiano ancora capacità di gestire, o di gestire in modo completo, la propria condotta nellâ??ambito e nellâ??attività specifici in cui si trovano, così da evitare di porre in essere fatti dannosi. Lâ??età della persona vigilata usualmente si rapporta, dâ??altronde, con il livello di capacità autogestionale: e quel che la tradizione definisce capacità di discernimento alla luce del notorio si incrementa con lo sviluppo psicofisico ed esperienziale della persona.

Al riguardo, su un piano generale, il legislatore, conferendo la maggiore et \tilde{A} , presume che tale et \tilde{A} renda capace una persona normale sotto il profilo psicofisico che la??ha raggiunta di evitare consapevolmente una condotta colpevole che cagioni danni a terzi. Se, allora, nel caso specifico della??art. 2048, comma 2, la maggiore et \tilde{A} del soggetto direttamente non priva il soggetto stesso del supporto della vigilanza da parte della??insegnante, ci \tilde{A}^2 non toglie che la presunzione di

capacit \tilde{A} di autogestione propria della maggiore et \tilde{A} , quantomeno per le attivit \tilde{A} che non sono attività materiali oggetto di insegnamento (come potrebbero essere le attività sportive, artigianali, meccaniche e in generale tecniche), incida così da rendere a questo punto imprevedibile â?? nel senso di eccezionale, e quindi ordinariamente inevitabile â?? una condotta da parte dellâ??allievo maggiorenne che sia dannosa alle persone a lui prossime. Il che Ã" insito nel secondo comma dellâ??articolo 2048 in unâ??ottica di interpretazione che aggiorni una norma promulgata negli anni 40 del secolo scorso con la situazione complessiva in cui oggi viene ad essere applicata. Non solo, infatti, il legislatore ha anticipato, rispetto a quellâ??epoca, lâ??etÃ maggiorenne â?? che quando fu promulgato il codice ben difficilmente avrebbe potuto essere raggiunta da chi ancora frequentava un istituto scolastico o svolgeva attività di apprendistato -; ma altres \tilde{A} ¬ deve considerarsi che la complessiva evoluzione sociale \tilde{A} " coerente ormai con il riconoscere nelle persone di età prossima ai 18 anni una maturazione psicofisica ormai completa, e quindi idonea a giustificare una loro autoresponsabilitA come responsabilitA diretta ed esclusiva. I c.d. grandi minori costituiscono oramai, in effetti, una fascia di passaggio tra lâ??et \tilde{A} adolescenziale in senso stretto e la maggiore et \tilde{A} , assimilandosi, peraltro, pi \tilde{A}^1 a questâ??ultima che a un periodo di necessitĂ di sostegno altrui e di incapacitĂ di comprendere direttamente gli effetti delle proprie azioni od omissioni. Mentre allâ??epoca della promulgazione del codice civile il minore era, dâ??altronde, complessivamente ancora un soggetto passivo, tanto che il genitore, sul piano pi \tilde{A}^1 generale, esercitava nei suoi confronti una potest \tilde{A} , nel sistema odierno il minore \tilde{A} " ora un soggetto, per $\cos \tilde{A} \neg$ dire, giuridicamente incrementato; *a fortiori*, dunque, lâ??età del discernimento pieno non può non presumersi raggiunta dallâ??allievo maggiorenne in riferimento a quelle condotte che, come già siÃ" detto, non necessitano di particolari conoscenze tecniche per essere compiute in modo corretto e privo quindi di pericoli.

Se, dunque, permane la responsabilit \tilde{A} ex art. 2048, comma 2, anche nel caso in cui lâ??allievo sia maggiorenne, in ultima analisi lâ??età maggiorenne incide comunque sul contenuto dellâ??onere probatorio dellâ??insegnante, in quanto la dimostrazione da parte sua della maggiore età dellâ??allievo â?? al di fuori, come si Ã" appena ripetuto, di condotte specificamente correlate ad un insegnamento tecnico â?? deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che lâ??evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di discernimento, persona che pertanto â?? essendo ben consapevole delle sue conseguenze â?? non era prevedibile che effettuasse una siffatta condotta. Questo principio, per le appena descritte condotte, per così dire, socialmente â??generalisteâ??, non può non valere anche per le persone che sono ormai prossime alla maggiore et \tilde{A} , come sono usualmente quelle che frequentano lâ??ultimo anno di una scuola superiore. Il caso fortuito, infatti, si ripete, non puÃ² non conformarsi alla complessiva realtà giuridica e sociale odierna in cui viene ad inserirsi una norma precauzionale come lâ??art. 2048 c.c., comma 2, ben potendo comunque â?? Ã" ovvio â?? la parte danneggiata contrastare la presunzione di caso fortuito appena delineata come discendente dalla dimostrazione dellâ??età maggiorenne o prossima alla maggiore età con la prova della prevedibilitA della condotta dannosa da parte del soggetto che la??ha posta in essere,

ovvero di un peculiare contenuto dellâ??obbligo di vigilanza che lâ??insegnante non abbia adempiuto: per esempio, dimostrando che autore dellâ??evento dannoso \tilde{A} " stata una persona che aveva gi \tilde{A} manifestato spiccati elementi di asocialit \tilde{A} , oppure una persona notoriamente ostile/vendicativa per pregressi eventi nei confronti della persona danneggiata ecc..

Nei limiti allora di quanto osservato e chiarito, pertanto, deve accogliersi il primo motivo di ricorso â?? assorbiti gli ulteriori motivi â?? e cassare la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito, il quale, sulla base di quel che Ã" già emerso dalla istruttoria in ordine allâ??accadimento dellâ??evento, dovrà valutare se nel concreto caso in esame ricorra, applicando lâ??appena affermato principio di presunzione della capacità di autonomo discernimento allâ??età degli studenti coinvolti (essendo pacifico, nel caso in esame, che gli studenti che avrebbero cagionato lâ??inciampo alla compagna di classe erano maggiorenni o comunque assai prossimi alla maggiore etÃ), il caso fortuito come fonte causale del sinistro; e giudice di rinvio deve essere unâ??altra sezione della corte territoriale, cui si rimette anche la decisione in ordine alle spese del grado.

Accogliendo il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del grado, ad altra sezione della Corte dâ??appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

Campi meta

Massima: In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori per fatto illecito dell'allievo, il raggiungimento della maggiore età (o di un'età ad essa prossima) da parte di quest'ultimo, seppure di per sé inidoneo a rendere inapplicabile la responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c., incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita - quantomeno per attività materiali non specificamente correlate ad un insegnamento tecnico - di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato.

Supporto Alla Lettura:

Responsabilità insegnante

In ordine alla responsabilità dellâ??istituto scolastico, lâ??accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dellâ??allievo determina lâ??instaurazione di un vincolo negoziale con lâ??assunzione da parte della struttura di una serie di obbligazioni tra cui vanno incluse quella di vigilare sulla sicurezza dellâ??allievo. Si tratta di responsabilità di natura contrattuale. Diversamente nel rapporto tra insegnante e alunno incombe la disposizione di cui allâ??art. 2048 c.c. Secondo il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, lâ??art. 2048 c.c. introdurrebbe una regola di "propagazione della responsabilitÃ": sulla base della presunzione di culpa in vigilando che vede i precettori chiamati a rispondere del fatto (illecito) degli allievi. La responsabilità per fatto altrui presuppone dunque, la causazione di un danno a terzi secondo lo schema aquiliano. Tale schema non si realizza nelle ipotesi di danno autoinferto dallâ??alunno a sé stesso. In tali ipotesi opera la regola del contatto sociale con conseguente attrazione della responsabilità nellâ??area contrattuale.